



COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO  
Provincia di Benevento

Piazza Municipio n.1 – 82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (Bn)  
PEC: [sangiorgiodelsannio@pec.cstsannio.it](mailto:sangiorgiodelsannio@pec.cstsannio.it)

ORDINANZA SINDACALE n. 31 del 14 MAG 2020

**IL SINDACO**

Considerata l'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTO il D.P.C-M. del 26/4/2020;

VISTA l'Ordinanza n.45 dell'8/5/2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania;

VISTE le Linee Guida – Misure di sicurezza precauzionali per la riapertura dei soli mercati alimentari, allegate all'Ordinanza Regionale n.45/2020;

CONSIDERATO che a seguito di sopralluogo la Coldiretti di Benevento, prot.n.219/20 dell'11.5.2020, ha comunicato che ricorono le condizioni logistiche ed organizzative per la riapertura del mercato di CAMPAGNA AMICA del Sabato mattina in Piazza Risorgimento;

VISTO inoltre:

– Il D.lgs. 31 marzo 1998, art. 117;

– L'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

**DISPONE**

**La riapertura delle attività mercatali del SABATO mattina di CAMPAGNA AMICA in Piazza Risorgimento nel rispetto delle Linee-Guida approvate con l'Ordinanza n.45 dell'8/5/2020 del Presidente della Regione Campania.**

**AVVISA**

Che le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dal 16 maggio 2020 salvo ulteriori provvedimenti adottati dagli organi competenti.

**DISPONE**

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet [www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it](http://www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it).

Di incaricare il Servizio di Polizia Municipale sulla esecuzione della presente Ordinanza.

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a Prefettura – UTG di Benevento, Servizio di Polizia Municipale di San Giorgio del Sannio, Comando Stazione Carabinieri di San Giorgio del Sannio.

**AVVERTE**

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art.650 C.P. e con l'irrogazione della sanzione amministrativa previste dalla legge.

Ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge n.241/90 contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.



IL SINDACO  
Prof. Mario Pepe